



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

(Località P.ta Chiara, sn.c. - Tel. 0789-730632 - E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it)

ORDINANZA

Il sottoscritto Capo del Circondario marittimo di La Maddalena,

- VISTO** il “Codice della Strada” approvato con D.lgs. 30/04/1992 n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 6 comma 7;
- VISTA** la legge 28/01/1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 0049589 del 25/05/2011 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto Rep. II – Uff. 2°, con allegato il Dp. della Direzione Generale per i porti protocollo n. MINTRA/PORTI/6778 in data 11 maggio 2011 che ha evidenziato come la disciplina della circolazione stradale nei porti, che si basa su valutazioni di ordine tecnico operativo, non può che rientrare nell’alveo della sicurezza portuale e più specificatamente della polizia dei porti, e che pertanto spetta allo Stato la titolarità per tutte le realtà portuali indipendentemente dalle potestà gestorie;
- VISTA** la circolare n. 38 prot. N. M_TRA/PORTI/14368 in data 27 ottobre 2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per i porti nella quale è stata ribadita la competenza del Capo del Circondario in materia di circolazione in ambito portuale tramite ordinanza dello stesso quale competente Autorità dello Stato, nelle cui attribuzioni esclusive rientra la polizia dei porti e la sicurezza portuale;
- VISTE** le proprie Ordinanze n.67/2024 in data 04 Giugno 2024 e con l’Ordinanza n. 74/25 in data 17 giugno 2025;
- CONSIDERATA** la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose, della sicurezza della navigazione e portuale, nonché di permettere il regolare svolgimento di tutte le attività consentite nell’ambito del porto commerciale di Palau;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione e gli artt. 59, 60, 80, 84 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- VISTO** il decreto legislativo del 18/07/2005, n. 171 e il Decreto Ministeriale del 29/07/2008, n. 146, rispettivamente “Codice sulla Nautica da Diporto” e relativo “Regolamento di attuazione” e successive modifiche ed integrazioni.

SENTITO il parere del Comandante del porto di Palau, espresso a seguito di accordi con la Polizia locale di Palau;

RITENUTO necessario emanare un nuovo regolamento organico disciplinante l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli e delle unità da traffico e da diporto nell'ambito del porto commerciale di Palau;

RENDE NOTO

che nel porto di Palau vigono le norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione, integrate dalle disposizioni riportate nel presente provvedimento.

ORDINA

ART. 1 AREE PORTUALI

“L'area portuale di Palau, compresa tra Piazza del Molo e l'area retrostante la stazione marittima, è destinata alle operazioni portuali ed alle attività commerciali ed operative connesse, ai servizi portuali ed alle operazioni di sbarco/imbarco, instradamento e sosta temporanea dei veicoli. Ai fini della disciplina della circolazione stradale, il porto commerciale di Palau ricomprende le seguenti aree, come da planimetria allegata:

- **accosti n.1 e n.3** destinati all'ormeggio dei MM/TT in servizio di linea da e per La Maddalena;
- **accosto n.2** destinato all'ormeggio “in andana” di unità RO/RO;
- **accosto n.4** destinato all'ormeggio di piccole unità che imbarcano/sbarcano mezzi rotabili;
- **banchina commerciale** destinata all'ormeggio “in andana” delle unità trasporto passeggeri impiegate in navigazione nell'Arcipelago di La Maddalena;
- **accosto n.5** di sopraflutto destinato all'ormeggio delle unità trasporto passeggeri e delle unità da diporto adibite ad uso commerciale (noleggio e diving). Dalle ore 19:00 alle ore 24:00 è consentita la sosta temporanea a tutte le unità da diporto;
- **banchina militare** riservata all'ormeggio di unità appartenenti alle FF.AA., alle FF.PP. ed altri Corpi dello Stato e, previa autorizzazione del Comandante del porto, alle unità da diporto adibite ad uso commerciale (noleggio e diving);
- **stazione marittima** e relative aree di parcheggio;
- **Piazza del Molo** zona di interesse militare.

Tutte le arterie stradali portuali sono soggette alle limitazioni imposte con la presente ordinanza ovvero con specifici provvedimenti che saranno emanati in relazione a particolari situazioni contingenti. La circolazione veicolare e pedonale deve avvenire con la massima prudenza e nel rispetto della segnaletica e/o segnalazioni presenti sul posto, nonché degli obblighi e divieti previsti dalla presente ordinanza o da specifici provvedimenti”.

ART. 2 NORME COMPORTAMENTALI GENERALI

Il porto di Palau, con le relative pertinenze, è inserito nel contesto urbano ed è privo di recinzioni e/o delimitazioni ovvero varchi di accesso. Inoltre, il ciglio banchina non è sempre delimitato con barriere fisse di protezione contro la caduta a mare di veicoli e persone; pertanto, chiunque, accede nell'ambito portuale, se ne assume ogni responsabilità per rischi e/o pericoli che ne possano derivare.

Qualsiasi veicolo che accede e circola nell'ambito del porto di Palau deve essere tecnicamente e amministrativamente idoneo alla circolazione stradale come previsto dal vigente Codice della Strada. Tutti gli utenti della strada devono comportarsi in modo da

non costituire pericolo e/o intralcio alla circolazione veicolare ed alle attività portuali.

Ove la segnaletica non sia presente, la corrente di traffico nelle corsie di marcia deve avvenire in modo che i veicoli si mantengano sempre, o per quanto possibile, lontano dal ciglio banchina (almeno 3 metri); nel caso di incrocio tra due veicoli marcianti in senso opposto, ognuno dovrà mantenere la propria destra.

In ogni caso, deve essere adottata ogni ulteriore cautela/attenzione, in modo particolare nelle ore notturne, tenendo sempre conto:

- delle obiettive condizioni di pericolosità insite nell'ambito portuale;
- delle particolari tipologie di attività che si esplicano in porto;
- delle particolari tipologie di veicoli e mezzi che circolano in porto;
- del transito di eventuali pedoni;
- di situazioni non segnalate, anche improvvise ed impreviste (quali, a titolo indicativo e non esaustivo: asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali del manto stradale, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, depositi temporanei di materiali in banchina, ecc.);
- delle particolari condizioni atmosferiche, specie in caso di pioggia o neve e/o di visibilità comunque ridotta nella cui circostanza la velocità di percorrenza deve essere ridotta a passo d'uomo.

In virtù di quanto previsto dai precedenti commi, eventuali danneggiamenti agli autoveicoli e/o alle cose in essi depositate, in dipendenza del transito/sosta/fermata in area portuale, restano a carico del proprietario e/o conducente. Parimenti, restano a carico degli interessati eventuali danni ai pedoni.

ART. 3

DIVIETI GENERALI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

In ambito portuale è fatto divieto a qualunque tipo di veicolo di:

- a) superare i limiti di cui all' Articolo 5;
- b) sostare al di fuori degli spazi contraddistinti da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale prevista dal Codice della Strada;
- c) sostare su qualsiasi area ove è collocata specifica segnaletica interdittiva, anche temporanea;
- d) transitare, fermarsi e sostare a meno di 3 (tre) metri dal ciglio delle banchine portuali ovvero oltrepassare la striscia orizzontale di colore giallo, ove riportata, o i new-jersey ove presenti; sono esclusi da tale divieto i veicoli che imbarcano/sbarcano dalle navi ro/ro che scalano nel porto di Palau e gli autoveicoli impegnati nelle operazioni di imbarco/sbarco di merce dalle unità ormeggiate alle banchine portuali, comprendendo in tale fattispecie anche i mezzi adibiti al trasporto del pescato. L'eventuale sosta temporanea dovrà comunque avvenire sempre parallelamente e non perpendicolarmente al ciglio banchina. I veicoli dovranno comunque usare la massima cautela, quando si muovono all'interno di detta area. L'area in parola non dovrà comunque in alcun modo essere occupata durante le operazioni di ormeggio e/o disormeggio delle unità;
- e) effettuare manovre di sorpasso;
- f) fermarsi e sostare nei passaggi obbligati e in tutte le aree dove possano costituire intralcio e pericolo per il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni marittime e portuali, per la viabilità portuale, per l'espletamento dei servizi di emergenza/soccorso, per il movimento di altri veicoli e per il passaggio dei pedoni;
- g) fermarsi e sostare in prossimità di impianti antincendio o altri apprestamenti d'emergenza esistenti in porto e destinati alla pubblica utilità;

- h) fermarsi e sostare, per motivi di sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità, in prossimità di autocisterne e di unità che effettuano attività di bunkeraggio con liquidi infiammabili o prodotti pericolosi;
- i) transitare, fermarsi e sostare nelle vicinanze delle bitte e dei cavi d'ormeggio;
- j) transitare, fermarsi e sostare nel raggio di azione di mezzi meccanici in movimento, a cui dovrà comunque essere sempre data precedenza negli spostamenti;
- k) transitare, fermarsi e sostare in caso di trasporto carichi infiammabili, con cisterne anche vuote, senza la preventiva comunicazione all'Autorità marittima;
- l) transitare, fermarsi e sostare all'interno delle aree delimitate dai new-jersey, ad esclusione dei casi indicati al punto d).

ART. 4

OBBLIGHI E DIVIETI GENERALI ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE

La circolazione pedonale nel porto di Palau è libera. In ogni caso è fatto divieto ai pedoni di:

- a) transitare e/o sostare nelle zone destinate esclusivamente alla circolazione veicolare;
- b) scavalcare o camminare sui new-jersey;
- c) transitare e/o sostare nella fascia di 3 (tre) metri dal ciglio delle banchine portuali, in alcuni casi segnalate con strisce gialle orizzontali, o delimitate da new-jersey; da tale divieto sono esclusi gli operatori portuali nell'espletamento dei propri compiti, che comunque dovranno usare la massima cautela qualora si trovino nell'area in parola;
- d) transitare e/o sostare nell'area destinata all'ormeggio e/o disormeggio delle navi; da tale divieto sono esclusi gli operatori portuali nell'espletamento dei propri compiti, che comunque dovranno usare la massima cautela qualora si trovino nell'area in parola.

I pedoni dovranno, comunque, adottare ogni ulteriore attenzione, cautela e prudenza consigliati dalla particolarità del sito e dalle insidie, non prevedibili, che possono presentarsi durante la circolazione, e ciò avuto riguardo alle condizioni meteo-marine e di visibilità di volta in volta presenti, alla particolare natura delle attività portuali, alla concomitante circolazione di veicoli ed altri mezzi autorizzati, nonché situazioni non segnalate, anche improvvise ed impreviste (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali del manto stradale, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, deposito temporaneo di materiali, ecc.).

Sulla pavimentazione pedonale possono essere, inoltre, presenti i seguenti ostacoli:

- tombini/colonnine/apprestamenti/tubature/condotte per l'erogazione di carburanti, acqua ed elettricità;
- cordami, catene, reti o altri attrezzi da pesca;
- merci varie in procinto di essere imbarcate o appena sbarcate ed in procinto di essere caricate.

È fatto obbligo ai pedoni che si recano al punto di imbarco nell'accosto n. 3, di seguire scrupolosamente il percorso loro destinato e individuato da apposita segnaletica orizzontale.

ART. 5

LIMITI DI VELOCITÀ PER LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

La velocità massima consentita per ogni tipologia di veicolo in transito nell'ambito portuale è di 20 (venti) Km/h, se aventi peso a pieno carico fino a 35 q.li, o di 10 (dieci) Km/h, se aventi peso a pieno carico superiore a 35 q.li. Da tale limite sono esenti i veicoli delle forze di polizia e/o di emergenza in attività d'istituto e/o soccorso.

Detto limite massimo è ridotto “a passo d'uomo” in condizioni meteorologiche particolarmente critiche (pioggia intensa, vento forte, neve, ghiaccio, etc.) o comunque quando la visibilità è significativamente ridotta (ad esempio in caso di nebbia, scarsa illuminazione pubblica, etc.).

ART. 6

CIRCOLAZIONE IN ASSENZA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (BLACK-OUT)

La circolazione veicolare e pedonale sulle banchine portuali interessate dall'assenza di illuminazione pubblica per *black-out* o avarie varie deve avvenire solo se necessario e con la massima prudenza, a passo d'uomo per i veicoli, rispettando tutte le norme per la circolazione previste in caso di scarsa visibilità.

ART. 7

AREE PORTUALI

L'ambito portuale, ai fini della circolazione veicolare in genere ed alla luce delle attuali destinazioni d'uso delle banchine, si suddivide nelle seguenti aree, come da planimetria allegata:

AREE OPERATIVE:

- accosto n. 1;
- accosto n. 2;
- accosto n. 3;
- accosto n. 4;
- banchina commerciale;
- accosto n. 5 di sopraflutto;
- banchina militare;
- lato nord stazione marittima (ingresso Ufficio locale marittimo di Palau ubicato in circonvallazione Palau Vecchio n. 1/A);
- piazza del Molo: tratto compreso tra i numeri civici 12 e 14.

AREE NON OPERATIVE:

- Piazza del Molo: con esclusione del tratto compreso tra i numeri civici 12 e 14;
- Circonvallazione Palau Vecchio: con esclusione del lato Nord dove è ubicato il civico n. 1/A;
- piazzale retrostante la stazione marittima;
- aree di parcheggio.

ART. 8

SOSTA IN AMBITO PORTUALE

Nell'ambito del porto di Palau è vietata la sosta di ogni genere di veicoli al di fuori delle aree a ciò destinate. Eventuali violazioni a tale dispositivo saranno sanzionate anche con l'istituto della rimozione coatta, con spese a carico del conducente/proprietario.

Nel porto sono individuate le seguenti aree di sosta:

- a) aree di sosta riservata, identificata con la segnaletica orizzontale (strisce gialle) e verticale (pannello indicante l'ente/categoria di utenti cui è riservato lo spazio) prevista dal vigente Codice della Strada.

- b) aree di sosta a tempo limitato, identificata con la segnaletica orizzontale (strisce bianche) e verticale (pannello indicante il tempo massimo consentito per la sosta, pari a 30 minuti, mediante l'impiego di disco orario per il periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre) prevista dal vigente Codice della Strada;
- c) aree di sosta riservate ai disabili, identificate con la segnaletica orizzontale (strisce gialle) e verticale (pannello specifico) prevista dal vigente Codice della Strada.

Nelle suddette aree è consentita la sosta esclusivamente ad automobili che non superano le 2,5 tonnellate e motocicli. È vietata la sosta ad autotreni, camion, camper/roulotte e comunque ai veicoli che, in ragione della propria lunghezza, non rientrino nella delimitazione degli stalli di parcheggio.

In ogni caso la sosta di veicoli di qualunque genere è sempre vietata:

- a) nei tratti di banchina di cui all'art. 7 denominate "aree operative";
- b) quando il veicolo in sosta determina intralcio al regolare svolgimento delle operazioni e servizi portuali, all'espletamento dei servizi di emergenza, al movimento di altri veicoli e/o al passaggio di pedoni;
- c) sui passaggi pedonali;
- d) nelle rotatorie;
- e) sul lato Nord della stazione marittima ubicato in Circonvallazione Palau Vecchio ove ha sede l'ingresso dell'Ufficio locale marittimo di Palau;
- f) in prossimità di bitte e/o cavi d'ormeggio;
- g) sopra o in prossimità delle prese d'acqua, telefoniche, elettriche, etc;
- h) per "campeggiare";
- i) in ogni altra circostanza prevista dal Codice della Strada.

In considerazione delle ristrettezze degli spazi operativi e delle possibili congestioni che si possono verificare, potrà essere disposta, per motivi di sicurezza, in ogni momento, la rimozione forzata del veicolo in sosta in ambito portuale, con il conseguente trasferimento in apposita area esterna.

La ditta incaricata sarà la responsabile di eventuali danni arrecati ai veicoli nel corso della rimozione e durante il periodo di custodia, mentre le spese di rimozione, trasporto e custodia saranno ad esclusivo carico del proprietario del veicolo interessato.

È fatto assoluto divieto di modificare l'assetto delle aree destinate al parcheggio, rimuovendo o spostando le barriere di delimitazione.

ART. 9

AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO E ALLA SOSTA VEICOLARE IN PORTO

L'accesso e la circolazione veicolare nelle aree non operative del porto di Palau, di cui al precedente art.7, è libera, fatte salve le limitazioni/prescrizioni imposte dalla presente ordinanza.

La sosta su aree riservate, destinate agli operatori portuali, è consentita ai soggetti muniti di permesso rilasciato dal Comandante del porto di Palau, che dovrà essere esposto in maniera ben visibile.

I permessi saranno rilasciati, su richiesta, dal comandante del porto di Palau, per esigenze lavorative.

I permessi avranno validità di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di loro emissione e

l'eventuale richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima della loro scadenza.

La fruibilità del permesso di sosta è, comunque, vincolata alla disponibilità di posti auto liberi.

In caso di eventuali gravi inosservanze, violazioni alla presente ordinanza, ovvero a seguito di cessione a terzi, uso improprio o non consentito del contrassegno autorizzativo, lo stesso sarà ritirato/revocato dall'Autorità marittima.

In tutte le zone portuali non è in alcun modo consentita la sosta continuativa per un periodo superiore alle 24 ore, ad eccezione dei veicoli appartenenti ad amministrazioni, enti, imprese operanti in porto.

ART. 10

PULLMAN TURISTICI, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, TIR E RIMORCHI

È consentito il transito ai pullman nell'espletamento del servizio di trasporto passeggeri; è escluso il transito dei predetti veicoli nelle aree operative. I soggetti gestori di mezzi di trasporto collettivi pubblici (pullman – navette – trenini – ecc.), qualora interessati ad effettuare un servizio in ambito portuale con transito e/o fermata, dovranno preventivamente comunicare alla locale Autorità marittima la tipologia del veicolo, gli orari e le eventuali fermate da effettuare. In ambito portuale non vi sono aree destinate alla sosta di tir o rimorchi.

ART. 11

CAMPER E ROULOTTE

Nel porto di Palau il transito di camper e similari è libero, ad esclusione delle strutture indicate al primo capoverso dell'art. 7. Per i conducenti/occupanti di detti veicoli è assolutamente vietato nell'intero ambito portuale:

- a) sostare oltre i limiti di capienza dello stallo di segnaletica orizzontale o occuparne più di uno con lo stesso veicolo;
- b) "campeggiare";
- c) scaricare liquami;
- d) aprire strutture di pertinenza del veicolo (tende, tettoie, ecc);
- e) occupare con oggetti/arredi aree adiacenti il veicolo.

ART. 12

DEPOSITO DI MATERIALI SULLE BANCHINE PORTUALI

Sull'intero ambito portuale non vi sono aree pubbliche destinate al deposito di materiali.

È severamente vietato l'abbandono/deposito, anche temporaneo, di qualsiasi materiale, senza la preventiva comunicazione alla Autorità marittima, che potrà eventualmente autorizzare il deposito solo con carattere di eccezionalità e per brevissimo lasso di tempo. Eventuali materiali depositati senza autorizzazione saranno rimossi coattivamente con spese a carico del proprietario del bene.

ART. 13

LAVORI SULLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

Eventuali lavori in ambito portuale che interessino spazi pubblici destinati alla viabilità veicolare o pedonale, ovvero nelle immediate vicinanze, dovranno essere preventivamente

autorizzati dalla Regione Sardegna e regolamentati con apposita ordinanza di questa Capitaneria di porto.

La ditta esecutrice, in ogni caso, oltre ad ottemperare a quanto previsto dall'apposita ordinanza, dovrà:

- delimitare in maniera idonea l'area interessata dai lavori;
- segnalare all'utenza veicolare e pedonale il pericolo sia di giorno che di notte;
- ripristinare la pavimentazione al termine dei lavori e rimuovere ogni mezzo/struttura impiegata.

ART. 14

SICUREZZA PORTUALE

L'Autorità marittima, per contingenti ragioni di sicurezza portuale, intesa nella sua accezione più ampia, si riserva la facoltà di sospendere il transito, la sosta e/o la fermata dei veicoli, l'accesso ai pedoni nell'ambito portuale, ovvero a porzioni di esso, compresi veicoli muniti di apposita autorizzazione.

Le visite collettive in porto da parte di scuole, enti ed organizzazioni in genere possono avvenire a seguito di preventiva comunicazione da inoltrare alla locale Autorità marittima che indicherà le zone portuali e le eventuali specifiche prescrizioni.

ART. 15

SEGNALETICA STRADALE

Il porto di Palau è un porto di rilevanza regionale, pertanto, l'apposizione, la sostituzione, la manutenzione e l'aggiornamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale in ambito portuale, prevista nella presente ordinanza, è rimandata all'ente competente.

In caso di asportazione, modifica o danneggiamento della segnaletica stradale o di ogni arredo/apprestamento posizionato lungo le banchine portuali si procederà a termini di legge.

ART. 16

IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA

Nel porto di Palau sono installate telecamere di videosorveglianza. Il titolare del trattamento è tenuto ad apporre idonei cartelli informativi secondo le disposizioni previste.

ART. 17

VENDITA ITINERANTE E PUBBLICITÀ

Nell'ambito del porto di Palau non sono consentite forme di vendita itinerante, ambulante, attività pubblicitarie o propagandistiche che possano creare intralcio/ostacolo alla regolare circolazione stradale.

ART. 18

ATTIVITÀ A SCOPO PUBBLICITARIO

Per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, è vietato in tutta l'area portuale di Palau effettuare volantinaggio a scopo pubblicitario, nonché posizionare ombrelloni, tavolini, sedie, cartelloni pubblicitari e qualunque altro arredo utile a promuovere gite alle isole dell'Arcipelago di La Maddalena.

ART. 19
ORMEGGIO UNITÀ DA TRAFFICO E DIPORTO

Durante il periodo compreso tra i mesi di maggio e ottobre, dalle ore 08.30 alle ore 11.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30, l'ormeggio all'accosto n. 5 di sopraflutto, ovvero alla banchina commerciale è destinato alle unità trasporto passeggeri impiegate in navigazione nell'Arcipelago di La Maddalena e alle unità da diporto adibite ad uso commerciale (noleggio e diving), per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di imbarco/sbarco. Dalle ore 19:00 alle ore 24:00 è consentita la sosta temporanea a tutte le unità da diporto che ne facciano richiesta. I comandanti delle suddette unità sono tenuti al rispetto delle destinazioni d'uso delle banchine e delle fasce orarie di cui al presente articolo. È soppresso l'obbligo di chiamata radio preventiva all'Autorità marittima, fermo restando il potere della stessa di disporre, in qualsiasi momento, limitazioni o restrizioni all'ormeggio per sopravvenute esigenze di sicurezza portuale o operative."

ART. 20
ORMEGGIO PICCOLE UNITÀ RO-RO E USO CONTO PROPRIO

L'accosto n. 4 è destinato di massima all'ormeggio di piccole unità che imbarcano/sbarcano mezzi rotabili e alle unità che effettuano il trasporto di merci e/o persone da/per le isole dell'Arcipelago di La Maddalena. I comandanti delle suddette unità hanno l'obbligo di chiedere preventivamente all'Autorità marittima l'autorizzazione all'ormeggio, effettuando la chiamata via radio prima dell'arrivo in porto, secondo le procedure di seguito indicate:

- lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 17:30, chiamando l'Ufficio locale marittimo di Palau;
- al di fuori dei giorni/orari sopra indicati, chiamando la Capitaneria di porto di La Maddalena.

ART. 21
DIVIETO DI ORMEGGIO

È fatto assoluto divieto di ormeggio alle banchine elencate al precedente art. 1 senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla locale Autorità marittima. Particolari esigenze operative temporanee saranno valutate di volta in volta dalla locale Autorità marittima.

ART. 22
AVVIO DEI VEICOLI DESTINATI ALL'IMBARCO

Le compagnie armatrici dei MM/TT in servizio di linea da e per La Maddalena dovranno assicurare un idoneo servizio d'ordine, con personale appositamente designato, che sotto la sorveglianza dell'Autorità marittima avrà il compito di regolare l'ordinato instradamento, nelle apposite corsie, dei veicoli destinati all'imbarco, nonché l'ordinato deflusso dei veicoli dopo lo sbarco.

ART. 23
DEFLUSSO DEI VEICOLI ALLO SBARCO

Tutti i veicoli dopo lo sbarco dai MM/TT di linea ormeggiati all'accosto n. 1 e n. 3 devono liberare l'area portuale uscendo attraverso la circonvallazione di Palau Vecchio.

ART. 24
DEROGHE

Eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza potranno essere concesse dalla Capitaneria di porto di La Maddalena su specifica e documentata istanza da parte dei soggetti interessati e solo in caso di comprovata necessità.

ART. 25
DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Le presenti disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione ed abrogano, sostituendole, le disposizioni impartite con l'Ordinanza n. 67/2024 in data 04 Giugno 2024 e con l'Ordinanza n. 74/25 in data 17 giugno 2025. Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in contrasto con le presenti norme.

ART. 26
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

I contravventori alla presente Ordinanza saranno sanzionati ai sensi del Codice della Strada e, per le violazioni commesse nelle aree operative, ai sensi del Codice della Navigazione e del Codice della Nautica da diporto.

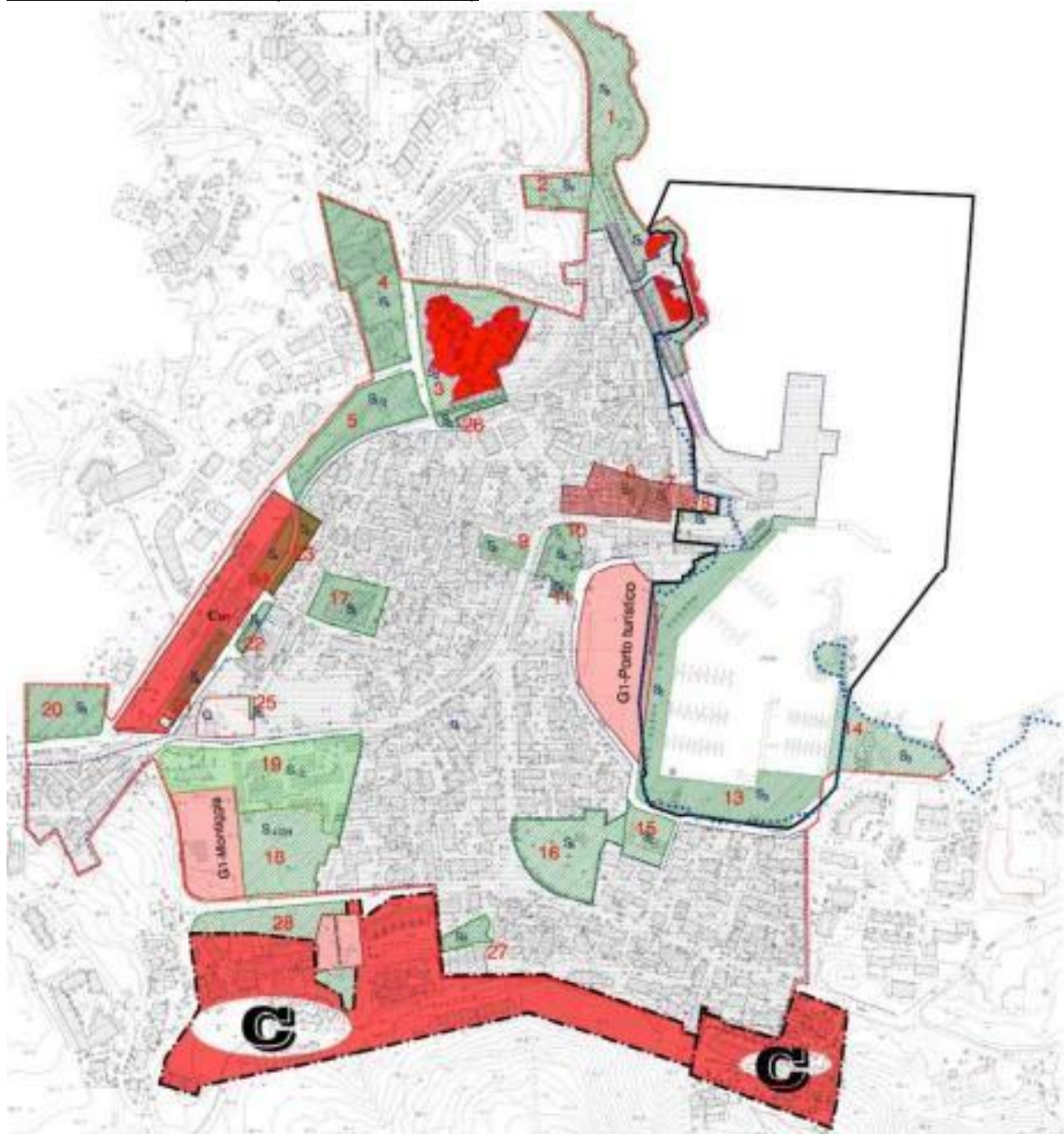
ART. 27
PUBBLICITÀ

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet <https://www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/Pages/ordinanze.aspx>.

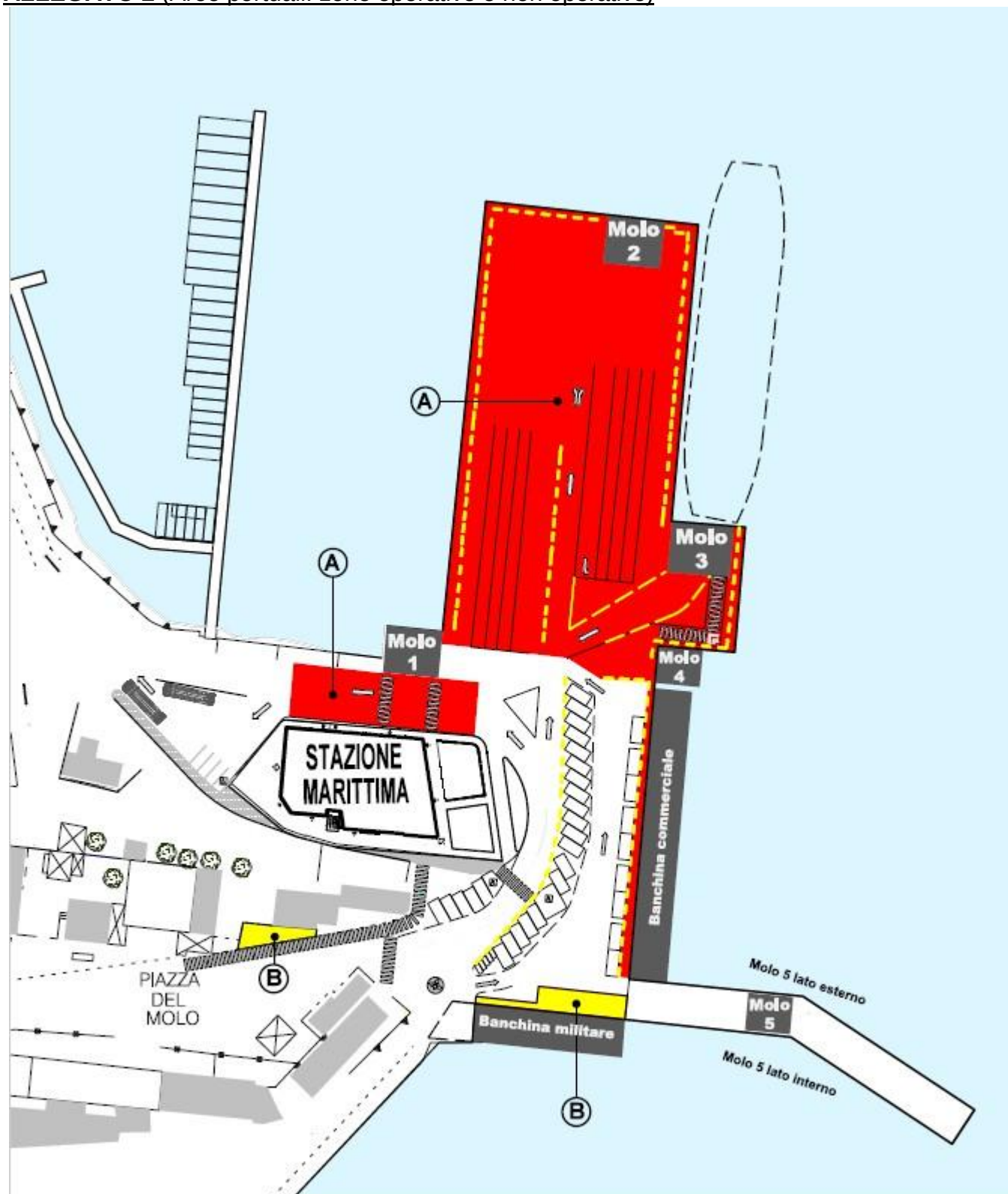
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Vittorio VANACORE

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 07/0382/2005, n. 82)

ALLEGATO 1 (Ambito portuale di Palau)



ALLEGATO 2 (Aree portuali: zone operative e non operative)



- (A) Area portuale operativa
- (B) Area di interesse militare